

Ecc.mo T.A.R. LAZIO
- Sede di Roma -

RICORSO

PER IL SIG.

COGNOME	NOME	NATO/A A	IN DATA	CODICE FISCALE
ALOISIO	GIUSEPPE	TARANTO	10/12/1991	LSAGPP91T10L049S

rappresentato e difeso dall'Avv. Giacomo Romano, C.F. RMNGCM89S28F839Q, del Foro di Napoli, giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio sito in Roma, alla Piazza di Campitelli, n. 2, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: giacomo.romano@arubapec.it ovvero al seguente numero di fax: [08118851877](tel:08118851877)

- ricorrente -

CONTRO

Ministero della Difesa, C.F. 80234710582, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

- resistente -

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento n. 375253/3-7 SEL di prot. della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 19.09.2019, con cui è stato formalizzata l'inidoneità del ricorrente con esclusione dal <<Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale, nr. 23, del 22

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

marzo 2019>>, recante la seguente motivazione: <<La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: “Inidoneo/a” La S.V. è, pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso>>;

- della Scheda di valutazione attitudinale (non conosciuta) redatta dall'Ufficiale Perito Selettore in data 19.09.2019 nonché della relazione psicologica (non conosciuta) redatta dall'Ufficiale Psicologo in pari data;
- del verbale (non conosciuto) della Commissione per gli accertamenti attitudinali che esprime il giudizio definitivo di inidoneità del ricorrente redatto in data 19.09.2019, provvedimento n. 375253/3-6 SEL di prot;
- dell'art. 11 del predetto bando di concorso, che disciplina lo svolgimento degli accertamenti attitudinali nella parte in cui, al comma 3, prevede che: <<Il giudizio d'idoneità o d'inidoneità, riportato al termine degli accertamenti attitudinali, è definitivo e sarà comunicato per iscritto agli interessati. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alle successive fasi concorsuali e saranno esclusi dal concorso>>;
- delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del <<Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale, nr. 23, del 22 marzo 2019>> pubblicate sulla pagina web ufficiale del concorso, determinazione 29/7-2-4 CC prot., del 01.06.2019 del C.N.S.R;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE CAUTELARI, ANCHE MONOCRATICHE

volte a consentire all'odierno ricorrente di essere ammesso a sostenere, in sovrannumero, le successive prove d'esame ancora *in itinere* e/o di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta la partecipazione al concorso

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare gli accertamenti attitudinali per il ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di *chance*, con interessi e rivalutazione, come per legge

FATTO

1. L'odierno ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale in questione e, dopo aver superato brillantemente la prova scritta, le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari per il riconoscimento dell'idoneità psico-fisica, in data 19 settembre 2019 è stato giudicato inidoneo in sede di accertamento attitudinale. Pertanto, è stato escluso dalla procedura selettiva ai sensi dell'art. 11, co. 3, del bando di concorso.

2. Tanto premesso, come si evince dalla documentazione in atti, il Sig. Aloisio ha prestato servizio nell'Aeronautica militare come VFP1, dal 06/12/2010 al 05/12/2011, in qualità di "aviere scelto" ottenendo sempre **eccellenti giudizi** nella documentazione caratteristica, aspetti questi che, di fatto, smentiscono il giudizio attitudinale odiernamente censurato.

La contraddittorietà del giudizio di inidoneità sotto il profilo delle caratteristiche attitudinali si pone, infatti, in evidente contrasto con i precedenti di servizio del ricorrente.

3. L'esclusione del ricorrente dalle successive fasi concorsuali ed il comportamento dell'Amministrazione resistente si manifestano, quindi, illegittimi ed, in quanto tali, meritevoli di censura per i seguenti motivi di

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

DIRITTO

I. CARENZA MOTIVAZIONALE; MOTIVAZIONE APPARENTE E, COMUNQUE, ILLOGICA, PERPLESSA E CONTRADDITTORIA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE VALUTATIVE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ATTITUDINALI RICHIAMATE NEL BANDO DI CONCORSO ED APPROVATE DAL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN DATA 01.06.2019; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11, COMMA 3, DEL BANDO DI CONCORSO (DECRETO COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI DEL 15.03.2019); ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E PERSECUTORIETÀ; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI; TRAVISAMENTO DEI FATTI.

1. Come *supra* rappresentato in fatto l'odierno ricorrente ha svolto servizio nell'Aeronautica militare come VFP1, dal 06/12/2010 al 05/12/2011, in qualità di “aviere scelto” ottenendo sempre **eccellenti giudizi** nella documentazione caratteristica.

Ebbene, tale rilevante circostanza non è stata tenuta nella minima considerazione dall'Amministrazione resistente in quanto la Commissione, nel rendere il giudizio negativo in sede attitudinale, ha omesso di considerare la pregressa esperienza professionale del ricorrente, rendendo il giudizio viziato per difetto di motivazione.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, se è vero che *<<aver prestato servizio militare in una Forza Armata diversa dall'Arma dei Carabinieri, seppur con ottimi risultati e apprezzamenti, non costituisce, sic et simpliciter, requisito per il passaggio al ruolo di Carabiniere effettivo, atteso che l'Arma dei Carabinieri, oltre ad essere una Forza Armata con prerogative e compiti esclusivi e specificatamente riferiti anche ai compiti di Polizia Militare, è altresì una Forza di Polizia con*

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

compiti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza>> (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2670), è altrettanto vero che, secondo il recente orientamento di Codesto T.A.R., *<<il giudizio relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione all'esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l'obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati. Ciò non significa la prevalenza di questi ultimi sui risultati conseguenti agli accertamenti psico-attitudinali dei candidati, ma solo che il giudizio prognostico deve necessariamente tenere in debito conto e dimostrare, attraverso una adeguata e congrua motivazione, le ragioni per cui i primi prevalgono sul dato obiettivo e concreto>>* (cfr. **T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-Bis, 4 aprile 2017, n. 4231; 25 maggio 2017, n. 6225**).

La giurisprudenza, dunque, da un lato ribadisce l'ampio margine di discrezionalità che connota le valutazioni tecniche degli organi chiamati a esprimere il giudizio di idoneità (o inidoneità) del candidato sotto il profilo psico-attitudinale, tale da circoscrivere il sindacato giurisdizionale alle sole ipotesi di manifesta erroneità o illogicità, ovvero ai casi di manifesto e macroscopico travisamento delle circostanze di fatto (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 ottobre 2012, n. 6027), dall'altro rileva che tali valutazioni, astratte e prognostiche, devono necessariamente tener conto, proprio perché rivolte ad individuare la personalità psicologica dell'aspirante in relazione alle funzioni da svolgere, anche delle precedenti valutazioni espresse nei confronti dello stesso.

1.1. Ebbene, nel caso ora in esame, deve evidenziarsi che la valutazione finale resa dalla Commissione non ha tenuto conto dei precedenti di servizio del ricorrente, il quale ha già "di fatto" dimostrato di possedere i requisiti attitudinali richiesti.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

La contraddittorietà del giudizio di inidoneità sotto il profilo delle caratteristiche attitudinali si pone, pertanto, in evidente contrasto con i precedenti di servizio del ricorrente.

Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale, espresso in un recente arresto, ha evidenziato che <<...*Ritenuto che di tale "attitudine", concretamente dimostrata durante la precedente esperienza militare, l'amministrazione avrebbe in qualche modo dovuto tener conto nella valutazione del profilo attitudinale scaturente dall'esame specifico*>> (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, ord. 20 maggio 2014 n. 2118).

Tale insegnamento non risulta osservato dalla Commissione che ha formulato un mero giudizio prognostico di natura esclusivamente teorica che non ha considerato la documentazione matricolare del ricorrente in atti.

2. L'odierno ricorrente è stato escluso dal concorso di cui in epigrafe con la seguente motivazione: <<*La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra , a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: "Inidoneo/a" La S.V. è , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso*>>.

Tale giudizio appare viziato per difetto di motivazione.

L'Amministrazione non ha ponderato la completa personalità del ricorrente ed, infatti, dalla motivazione contenuta negli atti impugnati, non si evince il percorso che ha portato la stessa a formulare il suddetto giudizio negativo, discostandosi dai dati oggettivi in suo possesso e ritenendo prevalenti ulteriori parametri di natura meramente prognostica.

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Sul punto deve evidenziarsi che <<La motivazione escludente utilizzata dalla p.a. risulta apparente, ipotetica e generica, in quanto le ragioni ivi espresse risultano utilizzabili nei confronti di qualsivoglia candidato, non indicando con precisione i motivi di idoneità, atteso che nel caso di specie il coinvolgimento di diritti anche costituzionali, impone alla p.a. una motivazione, non solo sufficiente ed adeguata, ma assolutamente rigorosa nel determinare le singolari e soggettive ragioni di esclusioni>> (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-Bis, ord. 8 aprile 2019, n. 2123).

Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, in altra analoga fattispecie, ha già ritenuto illegittimo un giudizio finale attitudinale espresso in termini identici a quello in esame: <<La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: "Inidoneo/a" La S.V. è, pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del bando di concorso [...] Il giudizio finale espresso dalla Commissione, invero, risulta, anche ad una sommaria disamina, propria della presente fase cautelare, viziato per difetto di motivazione, atteso che la giustificazione riportata costituisce, all'evidenza, un modello utilizzabile in modo generalizzato, non adeguato e congruo per giustificare il pregiudizio dei diritti anche costituzionalmente tutelati. Infatti, la commissione di concorso, con riferimento all'accertamento attitudinale, si è limitata ad una telegrafica motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato. Di contro, è necessario che il provvedimento che incide sui diritti

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

*fondamentali presenti, in modo chiaro ed univoco le ragioni escludenti , attraverso una puntuale e dettagliata motivazione che rappresenti gli aspetti e le criticità che, in modo oggettivo e personale, comportino la mancanza della asserita attitudine del ricorrente per il servizio nell'Arma dei carabinieri per il profilo professionale in concorso, atteso che il provvedimento in questione, investendo, come detto, gli stessi diritti fondamentali del candidato, richiede una motivazione in cui siano esclusi ragionamenti, astratti, stereotipati, ipotetici ed induttivi>> (cfr. **T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-Bis, ord. 17 settembre 2019, n. 6125**).*

Il richiamato provvedimento esprime in maniera molto chiara e minuziosa le caratteristiche che deve possedere un giudizio di natura attitudinale, caratteristiche palesemente mancanti nel caso in esame.

Il provvedimento odiernamente impugnato risulta, del resto, assolutamente identico a quello già censurato nel caso citato essendo caratterizzato da una <<...telegrafica motivazione, generica e stereotipata, utilizzabile, come detto, indifferentemente per ogni candidato...>>.

SULL'INESISTENZA DI CONTROINTERESSATI IN SENSO TECNICO

Alla luce del granitico orientamento giurisprudenziale in tema di concorso a posti di pubblico impiego, nelle more della formulazione della graduatoria definitiva **non sono configurabili controinteressati in senso tecnico**, in quanto non sono identificabili.

In particolare, <<mentre prima dello svolgimento delle prove concorsuali e prima della formazione della graduatoria non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, dopo l'approvazione di una graduatoria dei concorrenti che possono aspirare alla nomina, grava su chi contesta l'esito delle prove o l'esclusione dal concorso l'onere di notifica ad almeno un controinteressato>> (cfr. T.A.R. Roma, sez. III-quater, 12 maggio 2017, n. 5727; T.A.R. Napoli, sez. V, 18 aprile 2017, n. 2086).

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Recentemente il Supremo Consesso Amministrativo ha ribadito che <<a fronte dell'impugnazione del bando, di concorso o di gara, ovvero di un atto di esclusione dalla procedura selettiva, non sono individuabili soggetti che possano essere qualificati come controinteressati, atteso che **la qualifica di controinteressato, quale soggetto che è titolare di un interesse giuridicamente rilevante al mantenimento dell'impugnata esclusione, non si configura in capo al mero partecipante in occasione dell'impugnazione della esclusione da parte di altro concorrente laddove sia ancora in corso lo svolgimento della gara**>> (Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2018, n. 1745).

SULLA NECESSITÀ DELLA TUTELA CAUTELARE, ANCHE D'URGENZA

1. Alla luce di quanto articolato e dedotto, appare evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni juris* a sostegno del presente ricorso il cui approfondito apprezzamento, in ogni caso, deve essere riservato alla più appropriata sede collegiale.

Sul punto, è opportuno evidenziare che <<la funzione del provvedimento cautelare monocratico d'urgenza non è di anticipare l'esito del giudizio, bensì di prevenire il formarsi di situazioni gravemente pregiudizievoli e altresì irreversibili, ossia tali da non poter essere rimediate neppure con una ordinanza collegiale emessa alla prima camera di consiglio utile>> (cfr. Cons. di Stato, sez. III, decr.mon.caut., 19 maggio 2015, n. 2129; cfr. *ex plurimis* T.A.R. Campania, sede di Salerno, sez. I, decr.mon.caut., 3 ottobre 2018, n. 464; T.A.R. Bolzano, decr.mon.caut., 18 luglio 2018, n. 68; T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I-Bis, decr.mon.caut., 25 febbraio 2016, n. 945; 18 dicembre 2014, n. 6567; sez. I, decr.mon.caut., 9 ottobre 2015, n. 4246).

2. Il *periculum in mora*, ai fini dell'invocata tutela cautelare, è giustificato dall'essere le prove selettive attualmente **in itinere** e

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

l'esclusione dell'odierno ricorrente determinerebbe immediati effetti giuridici e fattuali irreversibili ed irreparabili.

Nel caso in esame, infatti, la mancata concessione della misura cautelare richiesta (ammissione con riserva alle prove del concorso) produrrebbe per il ricorrente un pregiudizio notevole mentre la concessione di detta misura cautelare non inciderebbe in modo altrettanto sensibile sugli interessi contrapposti dell'Amministrazione.

Pertanto, l'accoglimento della presente istanza cautelare monocratica consentirebbe all'odierno ricorrente di poter svolgere normalmente l'*iter* concorsuale e di **classificarsi utilmente nella graduatoria definitiva** prendendo regolarmente parte al primo corso di formazione utile.

Inoltre, la concessione della richiesta misura cautelare d'urgenza tutela anche l'interesse pubblico generale poiché appare idonea ad evitare – in caso di accoglimento del presente ricorso – un inevitabile aggravio di spese per le casse erariali.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Ai fini istruttori, si depositano in giudizio, unitamente al ricorso, tutti gli atti richiamati e conosciuti, con espressa riserva di richiedere, in corso di causa, ogni altro mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario. In ogni caso, si chiede sin d'ora che Codesto Ecc.mo T.A.R. ordini alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., il deposito, anche ai sensi dell'art. 46 c.p.a., di una **dettagliata relazione** sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di **ogni altro atto e/o documentato chiarimento**, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, con riserva di articolare motivi aggiunti.



Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Per tutto quanto dedotto, essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. Lazio, sede di Roma

IN VIA CAUTELARE D'URGENZA

ferma ed impregiudicata ogni valutazione sul *fumus boni iuris*, rimessa alla deliberazione collegiale, disporre l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente a partecipare alle prove concorsuali, a mezzo di decreto cautelare monocratico atteso che **si rende evidente il paventato pregiudizio imminente ed irreparabile, non altrimenti tutelabile se non disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo.** A tal fine, si manifesta la propria disponibilità ad essere sentito fuori udienza e senza formalità, ex art. 56, comma 2. c.p.a..

IN VIA CAUTELARE E GRADATA

accogliere la sospensiva ai fini del riesame, all'uopo incaricando la Commissione che ha già proceduto all'accertamento gravato in diversa composizione alla luce del consolidato orientamento della Sezione in *subiecta materia* (cfr., *ex multis*, **T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-Bis, ord. 24 gennaio 2019, n. 534**: <<*Ritenuto, alla luce della valutazione del precedente periodo di servizio del ricorrente come VFP, con il grado di soldato semplice, non considerato nella valutazione attitudinale, che il ricorso non appare manifestamente infondato e che il pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente può essere ovviato mediante il riesame, da effettuarsi da parte della stessa amministrazione, entro venti giorni dalla notifica o comunicazione del presente provvedimento, mediante una commissione in diversa composizione*>> e, ancora, **Ordd. 28 gennaio 2019,**

Avv. Giacomo Romano

Specializzato in diritto amministrativo

www.salvisjuribus.it – giacomo.romano@salvisjuribus.it

Tel. 081 1808 7080 – Cell. 331 523 8165

PEC: giacomo.romano@arubapec.it

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

n. 647; 4 giugno 2019, n. 3417 nonché 8 aprile 2019, n. 2123; 17 aprile 2019, n. 2286; 17 settembre 2019, n. 6125) o, in subordine, disporre la sospensione della procedura concorsuale in corso di svolgimento, all'esito della Camera di Consiglio, ai sensi dell'art. 55 c.p.a.

NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE

accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, accogliere il ricorso ordinando all'Amministrazione di ammettere il ricorrente a partecipare alle prove concorsuali, in virtù del suo interesse pretensivo, proiettato in via principale all'ammissione alla procedura concorsuale, come risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, co.1 del c.c.

NEL MERITO ED IN SUBORDINE

accogliere il ricorso annullando tutti gli atti impugnati ed ordinare all'Amministrazione resistente di effettuare una nuova procedura condannando, altresì, l'Amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dal ricorrente per opporsi alla illegittima esclusione dalla procedura.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed, essendo di valore indeterminabile, si versa il C.U. nella misura di legge.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, spese generali e rimborso del C.U., **da distrarsi al procuratore antistatario.**

Afragola - Roma, 3 ottobre 2019

F.to digitalmente
Avv. Giacomo Romano